

TI_GERICHTE 12.1998.262 vom 5. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.262

FR: TI_GERICHTE 12.1998.262 du 5 février 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.262 del 5 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

febbraio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.00894 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 novembre 1997 da _____ rappr. dallo studio legale _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ con la quale è chiesto il disconoscimento di un credito di Fr. 4'094'814.60 vantato dalla convenuta e di cui all'esecuzione no _____ UE di Lugano. Ed ora sul decreto 29 ottobre 1998 con il quale il Pretore ha fatto obbligo all'attore di prestare una cauzione processuale, ai sensi dell'art. 153 CPC, di Fr. 125'000.-. Appellante l'attore il quale, con appello 19 novembre 1998, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso che la domanda di cauzione presentata dalla controparte venga respinta. Mentre la parte convenuta, con osservazioni 13 gennaio 1999, chiede la reiezione dell'appello e formula domanda di cauzione a carico dell'appellante per la procedura di seconda sede. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto 1. _____ ha inoltrato un'azione di disconoscimento riguardante un credito di Fr. 4'094'814.60 vantato nei suoi confronti dalla _____. Quest'ultima, in momento successivo alla presentazione dell'allegato di risposta del 30 gennaio 1998, ha instato, con domanda 3 aprile 1998, affinché all'attore fosse fatto obbligo di prestare una cauzione giudiziaria ai sensi dell'art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC. Considera infatti che l'attore sia insolvente poiché, a suo carico, è stato emesso oltre ad un attestato di insufficienza di pegno che ha poi dato origine alla procedura esecutiva, in attestato provvisorio di carenza di beni a seguito di pignoramento infruttuoso per l'importo che è oggetto dell'azione di disconoscimento. L'attore - che ha anche presentato un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio poi ritirata - si è opposto alla prestazione della cauzione processuale argomentando che la sua precaria situazione finanziaria è stata provocata dalla convenuta stessa che ha agito in manifesto contrasto con i principi della buona fede negli affari ed intende trarre profitto da tale situazione, da essa creata, per evitare che il giudice del merito abbia a valutare e giudicare tale comportamento e disconoscere il preteso credito; ritiene inoltre che ammettere l'istanza di cauzione significherebbe violare il principio secondo il quale ad una parte non può essere reso difficile l'accesso ai tribunali e violare l'art.

E. 6

Amnesso con ciò il principio della prestazione di una cauzione a carico dell'attore, bisogna ora determinarne concretamente l'entità, ritenuto che essa deve essere adeguata alle

presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente (Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2 ad art. 153) Per quanto attiene alle ripetibili, la misura della cauzione va pertanto riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i disposti della TOA, secondo il libero apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini , op. cit., ibidem): nel caso di specie, tenuto conto di un valore litigioso di Fr. 4'094'814.60 ed applicando l'aliquota minima del 3% prevista dall'art. 9 TOA per tale valore -circostanza che si impone, stante l'elevato valore di causa (Cocchi/Trezzini , op. cit., N. 2 ad art. 150)- si ottiene un importo teorico di Fr. 122'844.45, che, visti i presumibili esborsi per spese, appare adeguato aumentare complessivamente a Fr. 125'000.- . Tale importo corrisponde evidentemente alle spese ed alle ripetibili che la convenuta potrebbe pretendere per l'intero patrocinio nella causa: atteso che al momento dell'inoltro della richiesta di cauzione il patrocinatore della convenuta aveva tuttavia già provveduto ad allestire e presentare l'allegato di risposta e ritenuto che la cauzione non può essere chiesta per le spese e le ripetibili già maturate (DTF 79 II 305), appare senz'altro adeguato fissare concretamente la cauzione in Fr. 90'000.- .

E. 7

Si tratta ora di esaminare se l'imposizione di una tale cauzione possa eventualmente essere considerata contraria ai dettami della CEDU segnatamente in quanto potrebbe impedire all'attore l'accesso ai tribunali. È ben vero che il Tribunale federale e la Corte Europea dei diritti dell'uomo riferendosi all'art. 6 par. 1 CEDU hanno enunciato il principio secondo cui alla parte cui è stata rifiutata l'assistenza giudiziaria non potrebbe essere imposta una cauzione ingente (Frowein/Peukert , EMRK-Kommentar, Kehl-Strasburgo-Arlington 1996, p. 206 n. 309; IICCTF 13 giugno 1990 in re M./M., riassunta in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 153; Comm. Eur. D.U. , Décisions et rapports, Strasburgo 1976, richiesta N° 6958/75 p. 156). Tuttavia nel caso specifico - analogamente alla fattispecie decisa dalla Commissione Europea dei diritti dell'uomo, ove era stata ritenuta ammissibile una cauzione di fr. 40'000.- in una causa con un valore litigioso di 2 milioni di franchi - l'importo concreto di cui alla cauzione qui ordinata non appare per nulla sproporzionato per raffronto agli importanti valori in gioco e non risulta perciò eccessivo. In tali circostanze, questa Camera non ritiene che nel caso di specie la fissazione di una cauzione di Fr. 90'000.- a carico dell'attore gli impedisca oggettivamente di adire il tribunale nella causa di disconoscimento, per cui una ulteriore riduzione della cauzione non può essere ammessa.

E. 8

Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, la cauzione viene fissata in Fr. 90'000.-, con la precisazione che il termine di trenta giorni per presentare la garanzia decorre dalla crescita in giudicato del decreto pretorile, mentre le spese e ripetibili d'appello seguono la soccombenza delle parti. Per i quali motivi visto l'art. 153 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 novembre 1998 di _____ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1. del decreto 29 ottobre 1998 del Pretore di Lugano, sez. 1 viene così modificato: 1. L'istanza di parte convenuta 3.4.1998 è parzialmente accolta. All'arch. _____ è assegnato un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto per prestare alla Pretura di Lugano, Sezione 1, una cauzione processuale in contanti o mediante garanzia bancaria ex art. 153 CPC, di una primaria banca svizzera, per l'importo di Fr. 90'000.-. II. La tassa di giustizia di Fr. 280.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 300.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico per 3/4 mentre il rimanente 1/4 sono a carico della controparte alla quale l'appellante verserà Fr. 400.- per parte di ripetibili

d'appello. III. La domanda di cauzione processuale in appello del 13 gennaio 1999 della parte appellata è respinta. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.